



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/161

del 03.12.2020

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti - DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti - DPE017

OGGETTO: D.P.C.M. del 27.02.2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 - O.C.D.P.C. n. 441/2017 – Piano Investimenti Finanziamento seconda annualità. OCDPC n. 441/2017. FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH). Realizzazione di protezioni spondali con ripristino opere esistenti, risagomatura alveo e riapertura sezioni idrauliche in Loc. Pantano, Guardiola e Le Scoste - Importo complessivo pari ad €.580.000,00 - CUP: C15J20000030001 – CIG: 83945845DC.
Autorizzazione al Subappalto dei lavori ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori del 07.07.2020 redatto dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti dell'importo complessivo finanziato di €. 580.000,00;

TENUTO CONTO che con la medesima Determina Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 è stata disposta apposita Determinazione a Contrarre, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi della deroga dell'art. 4 dell'OCDPC n.558 del 15.11.2018, ed in particolare del comma 5, mediante affidamento con la procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 del D.Lgs.vo 50/2016, previo invito di almeno 5 (cinque) operatori economici iscritti nell'Elenco degli Operatori Economici;

CONSIDERATO che con la stessa sopra richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 è stato deciso altresì di far fronte alla spesa complessiva di €. 580.000,00 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo di spesa del bilancio regionale a seguito della variazione di bilancio richiesta con nota prot. RA/0228422 del 28.07.2020 indirizzata al Servizio Bilancio Regionale e sollecitata con nota del Direttore Infrastrutture e Trasporti DPE prot. RA/265576 del 11.09.2020, per l'acquisizione delle risorse che saranno trasferite dalla SMEA;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/114 del 17.09.2020 con la quale:

- è stata approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui al Verbale di Gara di Procedura telematica del 08.09.2020;
- è stata aggiudicata all'impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695, i lavori in Oggetto per un importo di €. 365.070,93, dato dalla somma

- dell'importo dei lavori di €. 358.409,70, ottenuto a seguito del ribasso offerto del 21,22% sull'importo a base d'asta, e dei costi per la sicurezza di €. 6.661,23, oltre all'IVA al 22% dovuta per legge;
- si è confermato di far fronte alle spese per i lavori e per i costi per la sicurezza di €. 365.070,93, oltre IVA al 22% di €. 80.315,60, per complessivi €. 445.386,53 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo di spesa del bilancio regionale a seguito della variazione di bilancio per l'acquisizione delle risorse che saranno trasferite dalla SMEA;
 - è stato approvato il nuovo Quadro Economico risultante a seguito delle economie del ribasso d'asta e per l'assestamento dello stesso in ragione dell'importo complessivo finanziato di €. 580.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/132 del 29.10.2020 con la quale è stata impegnata una spesa complessiva di €. 461.673,15 relativa per l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa Aggiudicataria, per l'incarico professionale per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei medesimi lavori e per gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.Lgs.vo n.50/2016, a carico della Contabilità Speciale n. 5631 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione L'Aquila n. 401, intestata al Presidente della Regione Abruzzo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, così come riportato nelle premesse, sul capitolo di bilancio regionale attinente per il corrente esercizio finanziario 2020

TENUTO CONTO che con nell'anzidetta spesa complessiva di €. 461.673,15, risultano impegnati le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi all'impresa aggiudicataria STRADE E AMBIENTE SRL, per un importo di €. 365.070,93, dato dalla somma dell'importo dei lavori di €. 358.409,70, ottenuto a seguito del ribasso offerto del 21,22% sull'importo a base d'asta, e dei costi per la sicurezza di €. 6.661,23, oltre all'IVA al 22% dovuta per legge pari ad €. 80.315,60;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'anzidetta Impresa STRADE E AMBIENTE SRL con n. racc.32 del 25.09.2020 e registrato telematicamente con estremi Serie:1T Numero 3339 del 29.09.2020 per il suddetto importo contrattuale di €. 365.070,93, di cui €. 358.409,70 per lavori ed €. 6.661,23 per i costi per la sicurezza, oltre all'IVA dovuta per legge;

VISTA la richiesta di subappalto inoltrata dall'impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI. 02189740695 con pec del 16.11.2020, acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al nr. 0343093/20 in pari, con la quale si domanda l'autorizzazione al subappalto per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categ. OG8 ovvero fornitura e posa in opera di scogli di 2^a e di 3^a categoria, per un importo pari ad €. 66.300,00 a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719;

VISTA la Lettera di Invito per l'affidamento dei lavori di che trattasi prot RA/0243917/20 del 12.08.2020 nella quale, in merito al subappalto, si stabilisce ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 che i lavori sono affidabili a terzi mediante subappalto nel limite del 40% dell'importo complessivo, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni del comma 4 dell'anzidetto art. 105;

TENUTO CONTO che l'impresa STRADE E AMBIENTE SRL all'atto dell'Offerta in sede di gara ha indicato nel proprio DGUE, di subappaltare parte del contratto a terzi, relativamente alle opere di *“scavo di sbancamento fluviali, scavi a sezione obbligata, a sezione ristretta, sistemazioni senza compattazione meccanica di materiali provenienti da scavi e da cave, posa in opera di gabbioni in rete metallica, manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata e zincata, posizionamento di scogli di 2^a e 3^a categoria, posa in opera di barra di acciaio e di putrella, posa in opera di funi in acciaio zincato nei limiti di legge”*;

CONSIDERATO che l'importo di contratto è di €. 365.070,93 e che l'importo subappaltabile rispetto al citato limite percentuale di legge del 40%, è pari ad €. 146.028,37;

VISTO che con Determinazione Dirigenziale DPE017/155 del 27.11.2020 l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL è stata AUTORIZZATA a subappaltare all'Impresa TUFANO MICHELE, con sede legale in Via Sinisgalli n. 16/3 cap 75010 Garaguso (MT) C.F. TFMHL48P12G190R – PI. 00265640771, le lavorazioni relative al contratto dell'Intervento indicato all'Oggetto della presente Determinazione, e specificatamente per quanto concerne la “*scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali e la posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione*”, per un importo dei lavori compreso nel 40% dell'importo contrattuale, ovvero per l'importo pari ad €. 65.000,00, I.V.A. esclusa, come previsto dal contratto di subappalto datato 25.11.2020;

TENUTO CONTO pertanto, che resta possibile subappaltare ancora un importo disponibile di €. 81.028,37 (€.146.028,37-€. 65.000,00) e che la richiamata richiesta di subappalto inoltrata dall'impresa STRADE E AMBIENTE SRL a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, ha per oggetto un importo pari ad €. 66.300,00, e quindi contenuto nel suddetto importo disponibile;

VISTA anche la contestuale dichiarazione dell'impresa STRADE E AMBIENTE SRL del 16.11.2020 di insussistenza di forma di collegamento o controllo ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile con la ditta subappaltatrice;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto dell'impresa STRADE E AMBIENTE SRL, e specificatamente:

- il contratto di subappalto già stipulato in data 10.11.2020 con la ditta subappaltatrice;
- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta subappaltatrice;
- copia del DURC ON LINE prot. INAIL_24437630 della ditta subappaltatrice, che risulta Regolare con scadenza Regolarità al 24.02.2021;
- il Piano Operativo di Sicurezza della ditta subappaltatrice;

VISTA altresì la documentazione allegata alla richiesta di subappalto e inerente le autodichiarazioni e le certificazioni rese dall'impresa subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL, relative sia al possesso dei requisiti di carattere generale che alla qualificazione alla relativa categoria dei lavori OG8;

TENUTO CONTO che questo Servizio Regionale deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire il subappalto a seguito dell'istruttoria dell'istanza, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti previsti dall'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016;

VERIFICATO che per il contratto di subappalto non viene superato il limite del 40% dell'importo complessivo del contratto principale d'appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016, come modificato dal DL 32/2019 (Sblocca Cantieri) convertito nella L. 55/2019;

RISCONTRATO anche che sono rispettati i presupposti previsti dal comma 4 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il citato contratto di subappalto già stipulato in data 10.11.2020 dall'impresa aggiudicataria STRADE E AMBIENTE SRL con l'impresa subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL, nel quale si prevede che i pagamenti verranno effettuati dall'impresa appaltatrice nei confronti di quella subappaltatrice;

CONSIDERATO che il medesimo contratto, firmata della ditta VI.ME.FRA. MARMI SRL interessata dal subappalto, all'art.8 contiene un refuso riguardo alla corretta denominazione della Stazione Appaltante, e pertanto occorre formalmente riportare la dicitura esatta nell'atto;

CONSIDERATO che dall'anzidetta documentazione pervenuta si evince che la ditta VI.ME.FRA. MARMI SRL risulta avere meno di 10 addetti/dipendenti e pertanto essere qualificata quale microimpresa;

VISTO il comma 13 dell'art 105 che prevede che la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore è una microimpresa;

VALUTATO quindi che per i pagamenti, ai sensi del suddetto comma 13 dell'art.105, dovranno essere effettuati direttamente da questa Stazione appaltante – Servizio del Genio Civile di Chieti, contrariamente a quanto espresso dal richiamato contratto di subappalto già stipulato in data 10.11.2020;

VISTA la nota prot. RA/0372420/20 del 23.11.2020 con la quale il Direttore dei Lavori e RUP Ing. G. Masciarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, ha richiesto all'impresa aggiudicataria STRADE E AMBIENTE SRL di adeguare l'anzidetto contratto di subappalto, stipulato con la ditta TUFANO MICHELE, secondo gli aspetti rilevati nella medesima comunicazione, ovvero:

1. che lo stesso deve prevedere, ai sensi del comma 13 dell'art 105 del D.Lgs.vo 50/2016, che la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni di quest'ultimo (poiché il subappaltatore risulta una microimpresa);
2. di adeguare il sopra indicato refuso nel contratto riportando formalmente la dicitura esatta nell'atto stesso.

VISTA la comunicazione pec del 01.12.2020 dell'impresa aggiudicataria STRADE E AMBIENTE SRL acquisita al protocollo del Servizio del Genio Civile di Chieti al nr. 04104082/20 in pari data, in allegato alla quale è stato trasmesso il contratto di subappalto con la ditta TUFANO MICHELE datato 27.11.2020 e revisionato nelle parti interessate, oltre alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della medesima ditta subappaltatrice;

CONSIDERATO che l'anzidetto nuovo contratto di subappalto del 27.11.2020 ottempera alle richieste del RUP di cui alla citata nota prot. RA/0372420/20 del 23.11.2020;

TENUTO CONTO che detto Contratto deve rispettare anche le prescrizioni del comma 14 del medesimo art.105 in merito all'applicazione dei prezzi delle due categorie di lavoro che si intendono subappaltare, ovvero che gli stessi devono essere determinati secondo il ribasso non superiore al 20% del prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione, significando che per la categoria di lavoro *“U.009.050.70.a – FORNITURA E POSA IN OPERA SCOGLI DI 2ª CATEGORIA DSEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 1.001 E 3.000 KG. DI NATURA CALCAREA O VULCANICA”*, comunque **non si potrà riconoscere un'applicazione del ribasso superiore al 20% del prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione;**

RITENUTO pertanto per quanto tutto sopra evidenziato, che si possa ad ogni modo procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi poiché NON sussistono motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla suddetta richiesta di subappalto da parte dell'Impresa aggiudicatrice STRADE E AMBIENTE SRL a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, in quanto quest'ultima, stante alla sopra richiamata documentazione, risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio, e per quanto tutto sopra premesso ed espresso,

D E T E R M I N A

- 1) **di autorizzare l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL** con sede in Via Erasmo Piaggio n.65 di Chieti CF. e PI 02189740695 **a subappaltare all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL** con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, **le lavorazioni relative al contratto** dell'Intervento indicato all'Oggetto della presente Determinazione, e

specificatamente per quanto concerne la fornitura e posa in opera di scogli di 2^a e di 3^a categoria, per un importo dei lavori compreso nel 40% dell'importo contrattuale, ovvero **per l'importo pari ad € 66.300,00**, I.V.A. esclusa, **come previsto dal contratto di subappalto datato 27.11.2020**;

- 2) **di stabilire che i pagamenti all'impresa subappaltatrice**, ai sensi del suddetto comma 13 dell'art.105, **saranno effettuati direttamente da questa Stazione appaltante** – Servizio del Genio Civile di Chieti, come anche previsto dal richiamato contratto di subappalto stipulato in data 25.11.2020;
- 3) **di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.**, al quale si rimanda;
- 4) **di specificare, quindi, che in conformità al sopra citato comma 14 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016**, per la categoria di lavoro “*U.009.050.70.a – FORNITURA E POSA IN OPERA SCOGLI DI 2^a CATEGORIA DSEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 1.001 E 3.000 KG. DI NATURA CALCAREA O VULCANICA*”, **non si può riconoscere un'applicazione del ribasso superiore al 20% del prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione**;
- 5) di specificare inoltre ed in particolare:
 - che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - che l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - che l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
- 6) di dichiarare la presente Determina, ai sensi dell'art. 33, comma 8, della L.R. n.3 del 25.03.2002, urgente ed indifferibile;
- 7) che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016.

L'Estensore
(A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo Misantoni)
firmato digitalmente